

UNIVERSITA' DI FERRARA
ANNO ACCADEMICO 2012/2013
CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL'ATTIVITA'
MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA

LEGISLAZIONE SPORTIVA



**LEGISLAZIONE
REGIONALE IN
MATERIA DI SPORT:
I CENTRI DI ATTIVITA'
MOTORIA**

"La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita"

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT

- ❖ monitoraggio e ricerca per favorire domanda e offerta sportiva
- ❖ formazione e qualificazione degli operatori
- ❖ interventi e promozione per l'impiantistica sportiva pubblica
- ❖ tutela sanitaria dei praticanti l'attività sportiva
- ❖ interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo (valorizzazione dei sodalizi sportivi costituiti in forma di associazioni di promozione sociale)

Provinces e Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie Locali

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178. A uno di detti istruttori e' assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura.

4. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;

b) **le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI**

Art. 23

Tutela dei praticanti

1. I gestori di attività sportive svolte nelle palestre, sale ginniche e in genere in strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie, costituiti anche in forma associativa, si avvalgono della presenza costante di almeno un professionista qualificato in possesso di laurea in scienze motorie, o del diploma universitario conseguito presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF)... o in possesso di altri titoli equipollenti.
2. I gestori di attività nelle strutture sportive di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
3. Il **direttore tecnico** ha la responsabilità dell'applicazione dei programmi svolti nella struttura. Spetta in particolare al direttore tecnico...
4. Le Province e i Comuni, qualora siano promotori di iniziative di attività motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi di soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
5. Sono **escluse** dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1:
 - a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici;
 - b) le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) le attività libere amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, anche se svolte in aree pubbliche attrezzate.

Art. 23

Tutela dei praticanti

6. Le violazioni degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di duemila euro a un massimo di ventimila euro a carico del gestore dell'attività'. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune, salva la competenza della Regione, nel caso in cui il trasgressore sia il Comune.

6 bis. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attività' siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, nelle strutture sportive di cui al comma 1, possono operare anche soggetti che abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività' negli ultimi cinque anni con riferimento alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2006, n. 15 e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato dalla Scuola centrale dello sport del CONI o da Federazioni sportive nazionali aderenti al CONI, o da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o abbiano frequentato appositi corsi di formazione istituiti e riconosciuti dalla Giunta regionale

Art. 2

Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni: a) "**Centro di Attività Motorie**" (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico - fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d' età ; b) " utenti": le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del CAM; c) " personale": i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all' interno di un CAM; d) " area di attività ": ciascuno spazio interno al CAM, delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.
2. Sono **esclusi** dall' ambito di applicazione della presente legge: - gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche, qualora siano sede di attività per l' Educazione fisica previste dai Programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, di attività sportive disciplinate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI; - le attività motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
3. L' elenco delle discipline riconosciute dal CONI di cui al comma 2 è riportato nell' allegato " A" che forma parte integrante della presente legge.

La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con l'ambiente urbano e naturale.

FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SPORT

- ❖ monitoraggio e ricerca per favorire domanda e offerta sportiva
- ❖ programmazione regionale degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini anche in forma non organizzata
- ❖ formazione e qualificazione degli operatori (sentita la SRDS del Coni)
- ❖ tutela della salute dei praticanti ("libretto sanitario dello sportivo" e "servizio buoni sport")
- ❖ incentivazione dell'accesso al credito per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione impianti

FUNZIONI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

- ❖ Partecipano alla definizione dei programmi regionali
- ❖ Concorrono all'attuazione delle finali

In particolare i Comuni:

- ✓ svolgono le funzioni amministrative e promozionali, anche attraverso i loro consorzi, attribuite dalla presente legge
- ✓ elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica e gli spazi sportivi

L.R. PUGLIA N. 33/2006 (art. 10)

Art. 10

Tutela dei praticanti

1. Le palestre, le sale ginniche e le strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, per l'esercizio di attività motorie finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o titolo equipollente cui è assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura. Gli altri istruttori, con rapporto di lavoro disciplinato ai sensi di legge, devono essere opportunamente qualificati e muniti di brevetti o titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 deve stipulare con la struttura sportiva un regolare contratto di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente.
4. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attività di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi di legge con cui sono attestati:
 - a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e il rispetto dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività;
 - b) lo standard adottato ai sensi del comma 3.
5. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo:
 - a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
 - b) **le attività motorie e sportive disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, dalle discipline associate e dalle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, praticate nell'ambito di associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.**

La Regione promuove l'accrescimento della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e di contribuire alla tutela della salute

La Regione favorisce:

- a) la diffusione e la promozione dello sport aperto alle generalità dei cittadini;
- b) la realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo;
- c) i rapporti di collaborazione con le società sportive, gli enti di promozione sportiva, il CONI, le federazioni sportive, gli organi scolastici ed ogni altro organismo e istituzione che svolga attività sportiva e motorio-ricreativa;
- d) la tutela sanitaria dell'attività sportiva;
- e) lo svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive;
- f) la raccolta, l'aggiornamento, il monitoraggio e l'analisi di tutti i dati e le notizie riferiti allo sport;
- g) la formazione degli operatori sportivi, per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta dei servizi e dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, anche a tutela degli utenti.

L.R. MARCHE N. 47/1997 (art. 7)

Art. 7

Requisiti degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio di attività motorio-ricreative e di relativa autorizzazione

1. Per i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono avere gli impianti e le attrezzature **per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica**, si applicano le disposizioni statali in materia ed in particolare quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 85 dell'11 aprile 1996.
2. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, anche se già operanti, sono subordinati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento dei seguenti requisiti:
 - a) conformità dell'impianto e delle attrezzature alle disposizioni di cui al comma 1;
 - b) **polizza assicurativa** a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
 - c) **utilizzo in via prioritaria di istruttori provvisti di diploma ISEF o, limitatamente alla pratica delle singole discipline, di tecnici abilitati dalle federazioni sportive nazionali che abbiano frequentato corsi integrativi con superamento di prova finale di qualificazione;**
 - d) utilizzo di un responsabile sanitario.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 deve, tra l'altro, indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo di praticanti che possono essere compresenti nell'impianto.
4. L'autorizzazione è sospesa o revocata quando vengano meno i requisiti di cui al comma 2.
5. Chiunque gestisca un impianto di cui al comma 1 senza autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 oltre che alla sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è da lire 3.000.000 a lire 18.000.000.
6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e l'applicazione delle sanzioni sono di competenza dei Comuni che introitano i relativi proventi.

La Regione riconosce il valore dello sport quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, nonché di miglioramento degli stili di vita

La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:

- a) il coordinamento degli interventi per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attività fisico-motorie;
- b) l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano;
- c) la promozione diretta e indiretta di iniziative sportive;
- d) il sostegno culturale, tecnico e finanziario allo svolgimento di attività sportive e alla realizzazione di impianti e servizi.

L.R. LOMBARDIA 61/2002 (art. 8)

Art. 8

Tutela della salute dei praticanti

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.
2. Sono considerati **istruttori qualificati** quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Sono considerati **istruttori specifici di disciplina** quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 **non si applicano** per l'esercizio di:
 - a) attività rientranti nei programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b) **attività agonistiche promosse da federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dagli oratori, con assunzione delle responsabilità inerenti alla tutela della salute e della sicurezza degli atleti a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.**

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
- a) attività motorio - ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali;
 - b) attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), incluse quelle associate o praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica;
 - c) palestra: locale ove si svolgono le attività motorio - ricreative;

Previste per le "palestre" stringenti misure in materia di capienza, ubicazione, accessi e vie d'uscita, pronto soccorso, barriere architettoniche, requisiti operatori ...

Art. 32

Requisiti degli impianti e autorizzazioni

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, **anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI**, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa.
2. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del presente titolo:
 - a) gli impianti ove è svolta attività sportiva **senza fini di lucro** da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
 - b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
 - c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:
 - a) i requisiti degli impianti; b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni; c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

Art. 32

Requisiti degli impianti e autorizzazioni

5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento delle seguenti condizioni:

conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;

c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).

6. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.

7. L'autorizzazione è sospesa o revocata nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5.

Sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto fino al rilascio dell'autorizzazione comunale



LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

...hanno valenza pubblicistica le attività delle
Federazioni sportive nazionali relative
....all'utilizzazione e alla gestione degli
impianti sportivi pubblici...

Insieme di uno o più spazi di attività sportivo dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive

Decreto Ministero dell'Interno

18 marzo 1996

IL SISTEMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMPRENDE:

- ✓ I grandi impianti per lo spettacolo sportivo
- ✓ Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli, sia pubblici che privati
- ✓ Gli impianti scolastici
- ✓ I parchi urbani, piste ciclabili, percorsi vita
- ✓ Lo sport senza impianti: fiumi, specchi d' acqua, ambiente

Il gestore è il responsabile della vita dell' impianto dal punto di vista tecnico, sportivo, amministrativo, del personale, fiscale e legale.

Il primo obiettivo è quello di fare chiarezza in ordine alla definizione del quadro giuridico (anche in riferimento alle responsabilità ed ai compiti di dirigenti ed uffici dell'amministrazione pubblica proprietaria) di ciascun impianto in ordine:

- ✓ alle autorizzazioni previste da specifiche norme di legge
- ✓ alla gestione della sicurezza sia degli operatori che degli utenti nella fruizione degli impianti
- ✓ alla gestione sistematica e controllata di programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per mantenere in piena efficienza l'impianto e garantirne un durevole perpetuarsi dell'utilizzo nel tempo per l'attività sportiva
- ✓ alla verifica della correttezza civilistica, tributaria, previdenziale e complessiva dei soggetti che operano per l'Amministrazione
- ✓ alla correttezza dei processi di attribuzione delle disponibilità di utilizzo degli impianti da parte delle società sportive, in coerenza con gli indirizzi di politica sportiva definiti dall'Amministrazione Comunale.


- ✓ Pareri in linea tecnico sportiva sui progetti di acquisto, nuova realizzazione e trasformazione di impianti sportivi (decreto legge n. 526 del 2 aprile 1968 e succ. mod.)
- ✓ Pareri per la vigilanza connessi all'attuazione dell'art. 3 ult. Comma e 22 del Decreto Ministero dell'interno 18.3.1996
- ✓ Pareri per la concessione e l'erogazione di mutui da parte dell'istituto per il credito sportivo

➤ Gestione diretta



Risorse finanziarie pubbliche
Personale pubblico

➤ Gestione pubblica con appalti scorporati



Il soggetto pubblico gestore si avvale di appalti a privati per assolvere funzioni che non riesce a soddisfare

➤ Consorzio pubblico




Più Enti Locali provvedono alla gestione di un impianto attraverso un consorzio tra enti

➤ Azienda
municipalizzata



Utilizzata per la gestione
di servizi complessi con
pesanti oneri operativi

➤ Società a
partecipazione
pubblica



Sono società privatistiche
(Spa o Srl) che presentano
la partecipazione di un
Ente Locale come azionista
di maggioranza - minoranza

Impianti gestiti direttamente dalla Pubblica Amministrazione

La formula dell'impianto sportivo di proprietà pubblica gestito dal medesimo soggetto ha rappresentato il modo tradizionale di operare nel settore. L'intero programma di gestione viene realizzato con risorse finanziarie e con personale pubblico; il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo richiedono i quali però non sono minimamente coinvolti nella gestione. Il soggetto pubblico provvede quindi a tutte le operazioni di conduzione (sorveglianza, pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, ecc..) di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'organizzazione tecnico-sportiva dell'attività; provvede, inoltre, alla promozione dell'offerta del servizio ed al rapporto con la domanda.

GESTIONE PUBBLICA CON APPALTI SCORPORATI


- ✓ il soggetto pubblico proprietario e gestore dell'impianto si avvale di appalti esterni scorporati per funzioni non assolvibili con personale proprio. Il vantaggio rispetto alla soluzione precedente (gestione condotta integralmente da parte dell'ente locale) potrebbe essere ricavato dalla maggiore specializzazione degli operatori e da eventuali economie di scala derivanti da una riduzione dei costi per le attività appaltate.
- ✓ Esistono, però, due svantaggi da non sottovalutare: l'impossibilità di garantire, comunque, una gestione imprenditoriale dell'attività sul piano del reperimento di nuove risorse finanziarie e gli eventuali periodi in cui alcune delle funzioni potrebbero non essere coperte per mancato rinnovo degli accordi in essere. Non sottovalutando che la gara al miglior offerente potrebbe anche non garantire il miglior risultato sul piano della gestione dell'impianto.

- ✓ Consente pianificazione territoriale più corretta
- ✓ Economicità di risorse

Vantaggi: separazione bilanci e unità operative dedicate

La titolarità del servizio può essere conferita a *"società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"*

PROPRIETA'
PUBBLICA



GESTIONE
PRIVATA

Convenzione: atto contrattuale con il quale il soggetto proprietario e gestore concordano i rispettivi obblighi e responsabilità. Il soggetto pubblico è il proprietario, quello privato è utilizzatore e gestore dell'impianto

"...un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (d.lgs.163/2006 art.3 codice contratti pubblici)

concessione servizi

- ✓ Natura unilaterale del titolo - effetto accrescitivo poteri del privato;
- ✓ Destinatario diretto: utenza pubblica;
- ✓ Privato si assume i rischi di gestione;
- ✓ Rapporto contrattuale trilaterale;
- ✓ Il costo del servizio ricade sull'utenza;

appalto di servizi

- ✓ Natura negoziale titolo - privato esercita i poteri propri dei privati;
- ✓ Destinatario diretto: PA;
- ✓ Rischio di gestione in capo alla PA;
- ✓ Contratto prestazioni corrispettive;
- ✓ Il costo del servizio se lo assume la PA;

- ✓ Il lato pubblicistico prevale su quello consensuale con la conseguenza che la permanenza del rapporto contrattuale è condizionata dall'esistenza dell'atto amministrativo.

LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è **aperto a tutti i cittadini** e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive

*"...nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata **in via preferenziale** a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento"*


- ✓ L.R. **Abruzzo** 24 giugno 2003 n. 6
- ✓ L.R. **Toscana** 3 gennaio 2005 n. 6
- ✓ L.R. **Valle d'Aosta** 4 agosto 2006, n. 18
- ✓ L.R. **Puglia** 4 dicembre 2006 n. 33
- ✓ L.R. **Lombardia** 14 dicembre 2006 n. 27
- ✓ L.R. **Umbria** 12 marzo 2007, n. 5
- ✓ L.R. **Emilia-Romagna** 3 luglio 2007, n. 42
- ✓ L.R. **Liguria** 7 ottobre 2009, n. 40

PROJECT FINANCING O CONCESSIONE?

- ✓ Nel **project financing** è il soggetto promotore (privato) che detta le caratteristiche strutturali dell'impianto. L'Amministrazione generalmente può soltanto apportare qualche modifica in sede di aggiudicazione.
- ✓ Studi di fattibilità in capo al privato o comunque collaborazione nell'individuazione delle caratteristiche dell'intervento
- ✓ Con lo strumento della **concessione** di lavori pubblici è l'Amministrazione che detta le regole e stabilisce quali debbano essere le caratteristiche strutturali del progetto.
- ✓ Studi di fattibilità in capo all'Amministrazione

CARATTERISTICHE DEGLI AFFIDAMENTI IN PPP

- ✓ **Contributo pubblico (“prezzo”) sull’investimento e durata della concessione senza soglia**: il contributo pubblico e la durata della concessione (di norma 30 anni) sono determinati dall’equilibrio del piano economico – finanziario;
- ✓ **Valore residuo dell’investimento non ammortizzato a fine concessione**: può essere previsto un corrispettivo.
- ✓ **Il contributo pubblico può essere pagato in denaro od in valore equivalente di proprietà da dismettere**: tali proprietà o sono funzionalmente connesse all’opera principale oppure devono essere preventivamente indicate nel piano triennale e stimate al valore commerciale, tenuto conto delle variazioni alla destinazione d’uso.
- ✓ **Possibile l’utilizzo diretto per la P.A.** attraverso il pagamento di un canone per disponibilità e servizi;



**FINANZIAMENTI PER
L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA:
L'ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO**

Natura e Funzioni:

Ente di **diritto pubblico** specializzato nell'**esercizio del credito** sotto forma di mutui a medio-lungo termine a condizioni agevolate per la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi

- ✓ **Ampliamento dell'attività** (culturale e ricreativa oltre a quella sportiva comunque prevalente) **e dei soggetti beneficiari** (associazioni riconosciute e società con fine di lucro)
- ✓ Allargamento delle **garanzie** accettate per la concessione del credito (reali, immobiliari, mobiliari, personali, fideiussorie, cessione di contributi concessi dagli Enti locali)
- ✓ Attività bancaria e raccolta del risparmio

DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI (ART. 5 STATUTO)

- ✓ FSN E DSA riconosciute dal CONI
- ✓ **Enti pubblici locali** ed altri Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Università degli Studi, etc..)
- ✓ CONI Servizi S.p.a.
- ✓ Società ed associazioni sportive riconosciute dal CONI
- ✓ Enti di promozione sportiva
- ✓ Società ed associazioni culturali
- ✓ Ogni soggetto (anche persone fisiche) che persegue finalità sportive anche con fine di lucro

L' I.C.S. indirizza le proprie attività prevalentemente nel settore dello sport

ATTIVITÀ FINANZIATE

- ✓ Costruzione di nuovi impianti ed acquisizione delle relative aree
- ✓ Ampliamento, ristrutturazione, miglioramento di impianti
- ✓ Acquisizione di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste
- ✓ Acquisto di attrezzature sportive
- ✓ Pagamento di interessi su finanziamenti concessi da altri Istituti di credito
- ✓ La promozione della cultura sportiva e le iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali

Sono inoltre finanziabili interventi strumentali al raggiungimento di uno scopo sportivo o culturale

REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DEL MUTUO

- ✓ Presentazione di garanzie idonee (reali, mobiliari o immobiliari, personali o fidejussorie previste da leggi regionali o **offerte da Ente locale** o pubblico, ai sensi delle norme sulla contabilità pubblica). I finanziamenti agli Enti locali possono essere garantiti anche con **delegazioni di pagamento** rilasciate ai sensi di legge.
- ✓ Diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate
- ✓ Mantenimento della destinazione sportiva delle opere
- ✓ L' I.C.S. può anche revocare i finanziamenti per il venir meno dei precedenti requisiti (mutuo di scopo)

L'ICS finanzia anche il 100% dell'opera

- ✓ La richiesta del finanziamento può essere redatta in carta semplice, a firma del Rappresentante Legale dell'Ente con allegata una **relazione tecnica** con descrizione dei lavori da eseguire e relativo **preventivo** di spesa, al fine di ottenere una adesione di massima.
- ✓ Poiché è necessario il parere favorevole da parte dei competenti Organi tecnici del **C.O.N.I.** (C.O.N.I. Provinciale per progetti con importo lavori fino a € 1.032.913,80 e Commissione Impianti Sportivi per progetti con importo lavori superiore a € 1.032.913,80) sul progetto, si consiglia di sottoporre preventivamente al CONI i progetti delle opere da finanziare, al fine di evitare di modificare progetti già approvati dagli organi competenti, qualora il CONI stesso formuli dei rilievi di natura tecnica.
- ✓ Si deve inoltre fornire la **certificazione** a firma del Segretario, del Responsabile del procedimento o dei Responsabili dei Servizi - Amministrativo e Tecnico.

- ✓ Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il **Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria** per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

- ✓ L'Istituto esercita il credito sotto forma di **mutui a medio e lungo termine**.
- ✓ Il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di **rate semestrali** costanti comprensive di quota capitale e quota interessi.
- ✓ La durata dell'ammortamento è di norma **fino a 25 anni per gli enti locali** e di norma fino a 20 anni per i soggetti privati e gli enti pubblici diversi dagli enti locali

- ✓ L'Istituto, nei finanziamenti a soggetti diversi dagli enti locali, finanzia di norma interventi realizzati successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento. Possono essere altresì finanziati i lavori iniziati o terminati da non più di 18 mesi dalla presentazione della domanda di mutuo, qualora gli stessi siano stati realizzati utilizzando una linea di credito o altri tipi di finanziamento che vengono sostituiti dal mutuo ICS.
- ✓ L'Istituto può accordare **contributi sul tasso d'interesse lordo** attraverso un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo ed alimentato da una quota del 2,45% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici.

- ✓ L'art. 202 del d.lgs. 267/2000 disciplina il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese degli enti locali fissando il principio generale in base al quale l'**indebitamento** può essere destinato solo a finanziare spese in conto capitale (investimenti) e non spese correnti.
- ✓ Secondo la legge 350/2003, ai fini dell'articolo 119 sesto comma della Costituzione, costituiscono, tra l'altro **investimenti**:
 - l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali
 - gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale
 - l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
 - i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle P.A.;

IL PATTO DI STABILITA' (D.L. 122/2008 convertito in L. 133/2008)

- ✓ L'art. 77 bis comma 20 lett. b prevede - nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità - il **divieto** di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita **attestazione**, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento in assenza della predetta attestazione.

Mutui a tasso fisso

Mutui fino a 10 anni

I.R.S. 7 anni + 0,25 p.%

Mutui da 10 a 15 anni

I.R.S. 10 anni + 0,65 p.%

Mutui da 15 a 20 anni

I.R.S. 12 anni + 1,00 p.%

Mutui da 20 a 25 anni

I.R.S. 15 anni + 1,25 p.%

Mutui a tasso variabile

Mutui fino a 10 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 0,40 p.%

Oltre 10 anni e fino a 15 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 0,75 p.%

Oltre 15 anni e fino a 20 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 1,00 p.%

Oltre 20 anni e fino a 25 anni

EURIBOR A SEI MESI 360 + 1,30 p.%

*Tassi e condizioni deliberati dal Comitato
Gestione Fondi dell'ICS il 29/01/2009*

- ✓ I mutui possono essere assistiti da **contributo negli interessi pari a 0,70%** per mutui fino a 15 anni (0,70 % calcolato sulla durata di 15 anni e spalmato in misura costante sulla maggiore durata richiesta da 15 a 25 anni). Le rate saranno corrisposte al netto del contributo.
- ✓ Finanziamenti, Convenzioni e Protocolli d'Intesa con Enti Locali fino a € 5.000.000,00 per interventi nel settore dello sport

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SOMME

- ✓ Per gli Enti Locali, soggetti alla normativa del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le somme sono erogate entro i primi 3 giorni lavorativi dell'anno successivo a quello della stipula del contratto di mutuo, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o presso la Tesoreria Comunale. L'Istituto per il Credito Sportivo dovrà acquisire, comunque, gli Stati d'Avanzamento Lavori per verificare la realizzazione dell'opera.
- ✓ L'Istituto per il Credito Sportivo finanzia sia le **spese di progettazione**, sia di direzione lavori e i relativi oneri accessori (IVA compresa).

- ✓ La Regione concede contributi anche in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la costruzione di nuovi impianti e la **ristrutturazione**, l'adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il superamento delle barriere architettoniche e l'ampliamento degli impianti già esistenti
- ✓ La Giunta regionale è autorizzata a stipulare **convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo** per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva da parte del predetto Istituto
- ✓ La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento con **ricorso a capitali privati** per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto

- ✓ La Regione promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di **miglioramento e manutenzione** delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d' intervento.
- ✓ La Giunta regionale è autorizzata a stipulare **convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo** o con altri Istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva
- ✓ I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire **l'uso pubblico** e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.

- ✓ La Regione esercita la funzione di *"incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito"*
- ✓ I contributi regionali sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95 (ora ex L. 383/2000), e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario.
- ✓ Gli impianti sportivi ammissibili a contributo sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale (**Dichiarazione di pubblica utilità**).

Per fronteggiare molteplici difficoltà l'ente pubblico affida la gestione dell'impianto sportivo a società ed associazioni sportive a compagine completamente privata

- ✓ Ottimizzazione contenuto sportivo del servizio;
- ✓ Identificazione tra utente e gestore;
- ✓ Utilizzo di personale non pubblico e spesso più specializzato
- ✓ Struttura operativa più agile e flessibile

- ✓ Personale non qualificato per specifiche mansioni;
- ✓ Ipotesi di mancato rispetto pluralismo domanda
- ✓ Cattiva manutenzione dell'impianto;
- ✓ Mancato interesse al contenimento dei costi se sostenuti anche in parte dall'ente pubblico

CONCESSIONARIO

- ✓ Manutenzione ordinaria
- ✓ Manutenzione programmata
- ✓ Pulizia
- ✓ Spese per l'attività
- ✓ Guardiania

CONCEDENTE

- ✓ Manutenzione straordinaria
- ✓ Opere di adeguamento e migliorative previste in convenzione

- ✓ Concetto di manutenzione ordinaria – utilizzo di macchine operatrici
- ✓ Messa a norma dell'impianto
- ✓ Il c.d. – volontariato sportivo
- ✓ La subconcessione per posto di ristoro, merchandising e pubblicità
- ✓ A.T.I. (è legittimo privilegiare le associazioni sportive in A.T.I.?)
- ✓ Comitati di gestione

- ✓ **NORME DI LEGGE:** sicurezza, igiene, scolastiche etc. Sono norme a carattere statale o regionale
- ✓ **TECNICO-SPORTIVE:** Sono di competenza del CONI e delle FSN e riguardano la gestione degli impianti (es. omologazione) e delle relative attrezzature
- ✓ **COMMERCIALI:** Relative ai diversi soggetti coinvolti nella gestione sono di derivazione diversa (es. CEN Comitato Europeo di Normazione, UNI Ente di Unificazione Italiano, ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)

- ✓ Sono le norme delle Federazioni Nazionali ed Internazionali contenute nei **Regolamenti Tecnici** delle varie discipline
- ✓ Si riferiscono principalmente allo spazio ed alle modalità di attività, alle attrezzature etc.
- ✓ Sono, ove presenti, indicazioni vincolanti per il rilascio dell' **omologazione** da parte della FSN interessata

- ✓ Per essere aperto l'impianto deve essere munito di **Licenza d'Uso**. Per gli impianti con **più di 100 posti** è necessario il **Nulla Osta della Commissione di Vigilanza**, oltre al **certificato di prevenzione incendi**.
- ✓ **Art. 80 TULPS:** L'Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un **luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di **uscite** pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
- ✓ Il titolare dell'impianto è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di persona appositamente incaricata: il **Gestore della sicurezza** che predisporrà il **Piano della Sicurezza** (no se l'impianto ha una capienza inferiore a 100 spettatori).

Per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il **parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le **condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

ART. 141 REGOLAMENTO ESECUZIONE TULPS

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli **avvisi per il pubblico** prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i **meccanismi di sicurezza** funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

- ✓ Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da un'associazione sportiva contro il provvedimento della Polizia Municipale che aveva ordinato la cessazione immediata delle attività in ragione del fatto che l'associazione sportiva non aveva richiesto il nulla osta previsto dal TULPS
- ✓ Considerato che **l'attività del calcetto è ristretta ai partecipanti alla gara**, viene a mancare il presupposto per l'applicazione della normativa di pubblica sicurezza.
- ✓ Non è assoggettabile neanche a licenza di polizia in quanto riguarda solo le attività ricreative organizzate in forma imprenditoriale in luoghi aperti al pubblico (sent. Corte Cost. n. 56/1970)

- ✓ Art. 2 co. 1 lett. a) del T.U. «LAVORATORE»: *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere..* In un primo momento al lavoratore così definito era stato equiparato il volontario ex L. 266/91.
- ✓ «DATORE DI LAVORO»: *il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione.*
- ✓ Inizialmente per le attività di carattere sociale e culturale, ivi comprese quelle delle organizzazioni di volontariato, l'applicazione del decreto avrebbe dovuto operare in regime di compatibilità con le esigenze proprie di ciascun settore, attraverso l'emanazione di decreti interministeriali.

- All'art. 2 comma 1 lett. a), del decreto, le parole: *"// volontariato come definito dalla legge 266/91"* e le parole: *"il volontario che effettua il servizio civile"* sono soppresse.
- In sostanza è stata eliminata l'equiparazione del volontario, di cui alla L. 266/91 (nonché del volontario che effettua il servizio civile), al lavoratore (subordinato), introducendo, comunque, una tutela.
- All'art. 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 le parole: *"delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266"* sono sostituite dalle seguenti: *"degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"*

MODIFICHE D.LGS. 106/2009 AL T.U. 81/08

- ✓ Per effetto della modifica, a tutti i **volontari** rientranti nella specifica L. 266/91 si dovrà applicare la tutela prevista (dall'art. 21) per i **lavoratori autonomi**, senza attendere l'emanazione dei decreti interministeriali che avrebbero dovuto tenere conto della particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività.
- ✓ All'art. 3, dopo il comma 12, è inserito il seguente: "12-bis. *Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21.*"
- ✓ Il nuovo comma 12 bis dell'art. 3 del T.U. accorda ai volontari di cui alla L. 266/91 ed ai volontari che effettuano il servizio civile la tutela prevista per i lavoratori autonomi.

CONTENUTO DELLA TUTELA

- ✓ Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela.
- ✓ L'art. 21 del T.U. prescrive che i volontari dovranno utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformemente a quanto previsto dal citato Testo Unico (ad esempio utensili marcati CE), munirsi di tessera di riconoscimento nel caso in cui esercitino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- ✓ I volontari, relativamente ai rischi propri delle attività svolte, con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CONTENUTO DELLA TUTELA

- ✓ Nel caso in cui il volontario svolga la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (es: associazioni che operano presso strutture terze gestite da datori di lavoro, come strutture pubbliche o private) sussiste l'onere a carico del datore di lavoro (*ex novo* co. 12 bis dell'art. 3 del T.U. novellato) di fornire corrette ed esaustive informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare il volontario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.
- ✓ Sussiste, altresì, l'obbligo per il "datore di lavoro" ospitante di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa informando e riducendo al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nella medesima organizzazione.

MODIFICHE D.LGS. 106/2009 AL T.U. 81/08

✓ ASS. SPORTIVA → DATORE DI LAVORO

✓ ATLETA → NON LAVORATORE → COMP. LUDICA

Trattamento fiscale compensi previsto come reddito diverso;

Art. 74 lett. e) prevede che i materiali sportivi utilizzati " a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative" non costituiscono "dispositivi di protezione individuale".

✓ ALTRI PRESTATORI D'OPERA LAVORATORI →
(accompagnatori, dirigenti, collaboratori amministrativo-gestionali, ecc.)

✓ Difficoltà nell'individuazione dei rischi (art. 15: documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori)



TUTELA DELLA SALUTE: CERTIFICAZIONI MEDICHE E LOTTA AL DOPING

- ❖ La **tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle Regioni** e si esplica mediante l'**accertamento obbligatorio**, con visite mediche di selezione e di controllo periodico, dell'idoneità generica e della attitudine di chi intende svolgere o svolge attività agonistiche.
- ❖ I contravventori puniti, indipendentemente dalle sanzioni di carattere sportivo, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000
- ❖ Condanna del **"doping"** nell'ottica dei rischi per l'incolumità fisica dello sportivo, prevedendo delle ammende in caso d'impiego, somministrazione e detenzione di sostanze dirette ad alterare le energie fisiologiche dell'atleta
- ❖ Istituiti i corsi di Medicina dello Sport

Art. 1

Ai fini della tutela della salute, **coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica** allo sport che intendono svolgere o svolgono.

La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è **demandata alle federazioni sportive nazionali** o agli enti sportivi riconosciuti.

Devono sottoporsi altresì ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali.

Art. 5

La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è **condizione indispensabile** per la partecipazione ad attività agonistiche.

Detto certificato deve essere **conservato presso la società sportiva** di appartenenza.

La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore **per almeno cinque anni**.

Art. 1

Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nel l'ambito delle attività parascolastiche;
- b) **coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva** riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- c) coloro che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.

- ❖ Obbligo di certificazione medica dello stato di buona salute del soggetto che si accinge a svolgere **un'attività sportiva di tipo non agonistico** (D.M. 28/02/1983).
- ❖ Obbligo di certificazione medica rilasciata da un **medico autorizzato** che abiliti alla **pratica agonistica** di una **determinata** disciplina (D.M. 18/02/1982).

Non sono valide fotocopie o dichiarazioni sostitutive

Determinazione Regione Veneto 13/01/1999

*"La certificazione richiesta per le attività non agonistiche non lo è per le **attività ginnico motorie a carattere ludico**"*

Nello stesso senso:

Regione Toscana

Regione Lazio

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Bolzano

Regione Piemonte

- ❖ Comunicazione **Regione Lazio** del 27/12/2004: **non occorre alcuna certificazione medica** per la partecipazione a corsi di apprendimento o perfezionamento (**attività ludico-motorie**)
- ❖ La delibera della Giunta della **Regione Emilia Romagna** n. 775 del 26 aprile 2004 ha disposto la **gratuità delle certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciate a favore dei minori e dei disabili** (libretto dello sportivo)

Attività sportiva non agonistica quella che possieda entrambe le seguenti caratteristiche:

- a) **sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli indirizzi sportivi della Federazione**, Disciplina, Ente di appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della Società organizzatrice contenuti nello Statuto della stessa, come attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della società sportiva;
- b) sia effettuata da **bambini** di età non inferiore a 5 anni per la generalità delle discipline sportive, con la sola eccezione della pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'età di accesso all'attività "sportiva" è fissata a 4 anni.

- 1) **attività sportiva agonistica fino a 18 anni** (dall'età prevista da ogni singola Federazione), visite mediche **gratuite** presso il centro di Medicina sportiva su presentazione di domanda da parte delle società sportive;
- 2) visite mediche per **attività sportiva non agonistica gratuite** per i giovani **dai 5 ai 16 anni** previste dal contratto collettivo dei medici pediatri

- ❖ L'art. 14 prevede che ***"per lo svolgimento di attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo, non è richiesta certificazione di alcun tipo"*** . La stessa Legge precisa che *"per attività motoria con carattere di tempo libero e ricreativo si intende quella svolta singolarmente o in gruppi per esclusi fini ricreativi.*
- ❖ Tale attività può essere anche organizzata da Istituzioni varie, da Enti e Associazioni anche riconosciute dal Coni, senza che comunque muti la sua natura, da motoria con carattere di tempo libero e ricreativo a sportiva (corsi di apprendimento o perfezionamento di varie discipline sportive ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motoria nelle scuole materne ed elementari).

- ❖ Le associazioni e società sportive devono subordinare il tesseramento e la partecipazione ad attività agonistiche dei propri atleti all'accertamento ed al rilascio di certificazioni di idoneità agonistica da parte di centri abilitati
- ❖ Il compenso da fatturare è determinato secondo parametri fissati dalla Regione

Definizione di doping

- ❖ Il **doping** (o *drogaggio*) è l'uso (o abuso) di sostanze o medicinali con lo scopo di aumentare artificialmente il rendimento fisico e le prestazioni dell'atleta. Il ricorso al doping è un'infrazione sia all'etica dello sport, sia a quella della scienza medica (Fonte *Wikipedia*).
- ❖ La parola "doping" sembra trarre origine dall'olandese "*doop*" nel suo significato di salsa o da "*dopen*" adoperato nel significato di mescolare. Da queste etimologie sarebbero poi derivati sia il verbo inglese "*to dope*" (letteralmente "*drogare*"), che il termine "*dope*", nel senso di estratto liquido denso. Taluni autori riconducono invece l'origine del termine al "*dop*", bevanda alcolica primitiva, usata dagli indigeni africani nelle danze cerimoniali

Evoluzione normativa in materia di doping

- ❖ **L. 1099/1971**: doping - rischio per l'incolumità fisica (sanzioni depenalizzate per i contravventori)
- ❖ **L. 522/1995**: ratifica della **Convezione di Strasburgo** (responsabilità della comunità sportiva e dei Governi impegnati in misure educative e programmi di formazione)
- ❖ **L. 376/2000**: fornisce nuova definizione di doping ed istituisce una Commissione ministeriale di vigilanza (reclusione, sanzioni interdittive, multe)

"Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti"

Legge n. 376/2000

- ❖ Tentativo di armonizzare la finalità della **prevenzione** – **repressione** del doping con l'altra finalità, non meno legittima e importante, di garantire all'atleta i **trattamenti necessari per la cura di stati patologici**, evitando abusi e comportamenti equivoci
- ❖ Istituzione della "**Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive**" composta da 16 membri (di cui uno di nomina CONI) designati tra persone di comprovata esperienza professionale
- ❖ La Commissione ha il compito di individuare i farmaci, le sostanze e le pratiche costituenti doping ed inserirle in apposite tabelle (classi), da aggiornare periodicamente, che vengono approvate con decreto del Ministero della Salute. La Commissione affida, mediante stipula di convenzioni, a laboratori accreditati dal CIO, i **controlli** antidoping ed i programmi di ricerca.
- ❖ CONI e FSN devono adeguare i propri regolamenti alle disposizioni legislative

❖ **Sanzioni:**

- ✓ reclusione (3 mesi - 3 anni) e multa (5 - 100 milioni lire) per il delitto di procacciamento, somministrazione, assunzione o favoreggiamento dell'utilizzo di farmaci o sostanze dopanti;
- ✓ reclusione (2 – 6 anni) e multa (10 - 150 milioni lire) per adozione o sottoposizione a pratiche mediche dopanti, delitto di commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti
- ✓ circostanze aggravanti (danni per la salute, minore, dipendenti organismi sportivi o operatori sanitari) e pene accessorie (interdizioni esercizio professione).

Il Codice WADA (World Anti-Doping Agency)

- ❖ *“Il Regolamento antidoping in analogia al regolamento tecnico, è un regolamento sportivo che disciplina le condizioni cui attenersi nell’esecuzione di un’attività sportiva”*
- ❖ **National Anti Doping Organization:** *“L’ente cui viene riconosciuta la massima responsabilità in materia di adozione e attuazione del regolamento antidoping, direzione dei prelievi dei campioni, gestione dei risultati dei test e conduzione dei dibattimenti, sempre a livello nazionale. Se le competenti autorità pubbliche non hanno provveduto alla designazione, l’ente responsabile sarà il Comitato Olimpico Nazionale”*

❖ La WADA chiede ai NADO

1. Accettazione integrale del Programma Mondiale Antidoping WADA:
 - a. Codice Mondiale Antidoping;
 - b. Lista Sostanze e Metodi proibiti;
 - c. Standard Internazionali (Controlli, Laboratori, Esenzioni a Fini Terapeutici);
 - d. Competenza del TAS di Losanna
2. Certificazione di un sistema di qualità "UNI ISO 9001:2000"
3. Rispetto dello "*spirito olimpico*"

- ❖ Il **CONI** è l'ente che in Italia ha ottenuto il riconoscimento di **NADO**, cioè di **Organizzazione Antidoping Nazionale**, da parte della WADA
- ❖ **Norme Sportive Antidoping** approvate dalla G.N. CONI con del. n. 425/2009 (Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA) - *Codice Mondiale Antidoping - Standard Internazionali - Disciplinari e Istruzioni operative*
- ❖ Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato da parte dell'esercente la potestà genitoriale, sono tenuti ad accettare queste norme per partecipare alle attività sportive.

- ❖ Per l'espletamento dei suoi compiti il C.O.N.I. si avvale strumentalmente della "C.O.N.I. Servizi S.p.A."
- ❖ Il CONI-NADO dispone di organi interni con compiti di controllo, di indagine e di giudizio (Commissione Antidoping, Comitato per l'esenzione ai fini terapeutici, Comitato per i controlli antidoping, Ufficio di Procura Antidoping, Tribunale Nazionale Antidoping e Comitato Etico).

Il Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

- ❖ Il TNA, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da otto componenti giuridici ordinari, aventi diritto di voto, di cui uno Vice presidente e da due componenti tecnici non votanti.
- ❖ Il **TNA** decide:
 1. in primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*;
 2. in secondo grado sulle decisioni adottate nell'unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA.
- ❖ Completato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al TAS di Losanna

- ❖ **L'Atleta risultato positivo** all'analisi del primo campione deve essere **immediatamente sospeso** dall'attività agonistica, su richiesta dell'Ufficio Procura Antidoping, con provvedimento del Presidente del competente Organismo giudicante (giustizia federale o TNA), da adottarsi in via d'urgenza *inaudita altera parte*.
- ❖ Possono essere comminati provvedimenti cautelativi nei confronti di soggetti, anche non tesserati, ritenuti responsabili di violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*.
- ❖ I sospesi possono presentare appello al TNA chiedendo di essere sentiti
- ❖ Il provvedimento di sospensione decade trascorsi **60 gg.** dalla data di comunicazione e può essere prorogato di ulteriori 30 per i soli casi di sostanze non specificate. Il periodo di sospensione scontato dall'Atleta viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata (c.d. presofferto). Nessuna possibilità di rivalsa, invece, in caso di archiviazione o proscioglimento.
- ❖ Termine di prescrizione: **8 anni**

Alcune violazioni alle Norme Sportive Antidoping

- ❖ la **presenza** di una sostanza proibita oppure di suoi metaboliti o di sue tracce nel prelievo dal corpo dell'atleta;
- ❖ **l'uso o l'uso tentato** di una sostanza proibita o di un metodo proibito;
- ❖ **il rifiuto o l'omissione**, senza alcuna fondata giustificazione, di presentarsi al prelievo, dopo averne ricevuto notifica come autorizzato dalle presenti norme antidoping, ovvero qualunque altra elusione **del prelievo**;
- ❖ la violazione dei requisiti concernenti la **disponibilità dell'atleta ai test al di fuori delle competizioni**, inclusa la mancata informazione sul domicilio temporaneo nonché l'omissione dei controlli;
- ❖ la **manomissione** o il tentativo di manomissione di qualunque parte del controllo antidoping;
- ❖ il **possesso o il traffico** di sostanze proibite e l'applicazione di metodi proibiti;
- ❖ la somministrazione oppure il tentativo di somministrazione di una sostanza proibita o di un metodo proibito ad un atleta, oppure l'assistenza, l'incoraggiamento, l'aiuto, la corresponsabilità, la copertura o ogni altro tipo di complicità che costituiscano violazione o tentativo di violazione delle norme antidoping.

Norme sportive e norme penali

- ❖ Il **Codice WADA** prevede la sanzionabilità, in sede sportiva, di ogni atleta che assuma qualsiasi “sostanza vietata”. Ogni sportivo è personalmente obbligato a non assumere alcuna sostanza vietata, tranne per comprovata esigenza medica, e viene automaticamente punito con una squalifica se, dalle analisi, risulta nel suo organismo la presenza di simile sostanza: si tratta di una sorta di “responsabilità oggettiva”. Punito anche l’uso tentato o fallito.
- ❖ La **L. 376/2000**, invece, prevede un tipico reato a dolo specifico, nel quale il momento consumativo corrisponde al compimento di una condotta volontaria e cosciente rivolta a migliorare la prestazione sportiva, a prescindere dall’effettiva realizzazione dell’alterazione. In questo caso, l’atleta è punito solo se ha voluto **coscientemente** migliorare la propria prestazione e il tentativo è configurabile se la condotta non viene portata a termine, ma vi è comunque un’attività idonea e finalizzata “in modo non equivoco” alla somministrazione o all’assunzione del doping (v. art. 56 codice penale).

- ❖ ***"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa"***
- ❖ La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 21324/2007) ha stabilito che **integra la fattispecie della frode sportiva la somministrazione di sostanze dopanti** "capaci di alterare il genuino svolgimento della competizione" sportiva. Permane comunque il dubbio sia in dottrina che in giurisprudenza.

ADEMPIMENTI E SANZIONI PREVISTI DAL CODICE DELLA PRIVACY

Nel 1996 la legge n. 675 regolamentò la tutela dei dati in Italia.

La legge si dimostrò inadeguata e la sua adozione risultò sporadica.

A seguito dell'evolversi della legislazione internazionale, l'Italia ha posto in essere un passo importante nell'adottare un corpo normativo unico denominato

Codice in materia di protezione dei dati personali

(Decreto Legislativo 30/ 6/ 2003 n. 196)

L'ente effettua **trattamenti** (*qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali*) allorchè raccoglie e utilizza dati personali quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi all'anagrafica associati, quelli incorporati in certificati di idoneità alla pratica sportiva etc...

Quali tipi di dati vengono gestiti da un ente sportivo?

Gli enti sportivi gestiscono molteplici tipologie di dati quali ad esempio dati comuni e sensibili relativi ai soci/associati

NOTA BENE

La stessa appartenenza all'ente potrebbe essere considerata quale dato da tutelarsi.

- ❖ **Dati comuni**: sono i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche quali ad esempio il nome, il cognome, la data di nascita, la denominazione sociale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica, le fotografie etc.
- ❖ **Dati sensibili**: sono i dati personali idonei a rivelare anche indirettamente (a) l'origine razziale ed etnica, (b) le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, (c) l'adesione ad associazioni o organizzazioni a carattere religioso, (d) **lo stato di salute**.

- ❖ In base alla normativa privacy un ente sportivo, per tutte quelle attività che hanno una rilevanza civilistica, si configura come **Titolare** di una o più banche dati.
- ❖ Obblighi del Titolare: nominare i **Responsabili** e gli **Incaricati** per i differenti trattamenti (lettere di incarico), richiedere il consenso, effettuare la notifica al Garante ove necessario, predisporre le informative per gli interessati, adottare misure di sicurezza idonee alla custodia dei dati.

Obbligo dell'informativa **anche in forma orale** ex ***art. 13 D.lgs. 196/2003***

L'interessato dovrà essere previamente informato circa: le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i diritti di cui all'articolo 7 (modifica, cancellazione, trattamento in forma anonima); gli estremi identificativi del titolare.

- ❖ Il Garante, con provvedimento del 19/06/2008, ha invitato i titolari a fornire **un'unica informativa** per il complesso di trattamenti adoperando un linguaggio semplice e comprensibile alla vasta platea di destinatari. A tal fine ha prescritto di redigere, per quanto possibile, una **prima informativa breve** rimandando ad un testo più articolato ed esaustivo che sia facilmente accessibile da parte dell'interessato.
- ❖ Lo stesso Garante suggerisce di utilizzare gli spazi utili nel materiale cartaceo e nella corrispondenza che si impiegano già, ordinariamente, per finalità amministrative e contabili senza ricorrere ad ulteriori documenti.

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità istituzionali, amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi.

Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso ed agli altri suoi diritti, sono riportate sul nostro sito www.asdverdeamaranto.it

Contratto Istruttore

TRA

La associazione sportivo-dilettantistica: _____a.s.d. con sede in _____, Via _____, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. _____di seguito per brevità denominata Società che agisce nel presente atto in virtù di delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data_____

E

il Sig. _____
residente a _____, via _____
(C.F.: _____)
in seguito denominato Istruttore

PREMESSO

- ❖ che l'Istruttore ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di istruttore di andranno elencate le specialità dell'istruttore che opera con classi, ad es. spinning, tonic dance, ecc. _____ e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni.

Contratto Istruttore

- ❖ che la Società ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività consistiche di avviamento alla disciplina del ripetere l'elenco del punto precedente_____ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri associati mediante lezioni individuali e/o collettive.
- ❖ che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 L. 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86
- ❖ che la Società è giunta nella determinazione di avvalersi della opera dell' Istruttore.
- ❖ Che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Società affiliata all'Ente di promozione sportiva ed iscritta al registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81 o di esercizio professionale di arti o professioni

Contratto Istruttore

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1- PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

L' Istruttore presterà la sua attività nell'interesse della Società quale istruttore di ripetere le discipline inserite in premessa _____ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

La prestazione viene effettuata nell'ambito delle funzioni istituzionali dello sport italiano a cui è preposto il Coni e per esso le Federazioni sportive nazionali, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva che prevedono la formazione dei tecnici e degli atleti e, pertanto, nel quadro istituzionale dello sport dilettantistico per come disciplinato, per ultimo, dall'articolo 90 della legge 289/02.

Contratto Istruttore

Al rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dall'Istruttore, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato

ART. 3 IMPEGNI DELL' ISTRUTTORE

L' istruttore si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli. Riguardo al DLGS 81/08 e le successive modificazioni ed integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- ❖ l'idoneità tecnica dell'istruttore in relazione ai lavori commissionati
- ❖ La società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente contratto;

Contratto Istruttore

- ❖ I contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico;

Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i prestatori d'opera ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto

ART. 4 - PRESTAZIONE A CARICO DELL'ISTRUTTORE

L' Istruttore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Società. L' Istruttore sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

L' Istruttore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Contratto Istruttore

L'istruttore dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei _____ giorni _____ e _____ per _____ la fascia oraria _____ indicare i giorni e gli orari all'interno dei quali saranno fissati gli orari delle classi assegnati all'istruttore.

L'istruttore, data la natura del rapporto, è libero di svolgere qualsiasi ulteriore attività voglia praticare compatibile con gli impegni assunti con il presente contratto.

L'istruttore svolgerà la prestazione in oggetto senza vincoli di orario se non quelli derivanti dal rispetto degli impegni da lui stesso unilateralmente assunti e indicati al comma tre del presente articolo e non è soggetto all'obbligo di giustificare le proprie assenze. All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e, conseguentemente, il regolare svolgimento delle lezioni, sarà cura dell'istruttore di provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirla in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell'art. 2232 del Codice Civile, si instaurerà tra la società ed il Suo sostituto ed anche i rapporti di natura economica

dovranno essere regolati dall'istruttore nei confronti del Suo sostituto, fermo restando da parte della società l'impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutti i corsi assegnati.

L'istruttore pertanto sarà in ogni caso l'unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un Suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente l'istruttore esonera la società da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti

ART. 5 - COMPENSO DELL' ISTRUTTORE

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico dell'Istruttore, la società si impegna a corrispondere un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 primo comma lett. m) del DPR. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento pari a euro _____ per ogni ora di attività effettivamente svolta.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l' Istruttore possa pretendere a titolo di corrispettivo per qualsivoglia motivo. Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che l'Istruttore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. L' Istruttore è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad € 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà la società dovrà essere considerata a titolo d'acconto, e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. L' istruttore dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la società utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.

Contratto Istruttore

L'istruttore espressamente prende atto che essendo i proventi oggetto della prestazione di cui al presente contratto inquadrati sotto il profilo fiscale tra i redditi diversi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, su tale corrispettivo non verranno calcolati e versati contributi previdenziali

All' Istruttore verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte da lui effettuate, purché preventivamente autorizzate dalla società, e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi.

Stante la specifica caratteristica del presente atto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore dell' istruttore. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché la responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione.

ART. 6 – DURATA DELL'INCARICO

La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni dell' Istruttore per il periodo dal _____ al _____ data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia della società a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni. Analogo diritto viene previsto in capo all'istruttore

Ove la società intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, l'istruttore avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

Contratto Istruttore

ART. 8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente l' Istruttore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che l' Istruttore dichiara di conoscere e di accettare integralmente

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", la società, in quanto titolare del trattamento, ha dato all' Istruttore l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Istruttore all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Istruttore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

ART. 10 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell' Ente di promozione sportiva a cui la società aderisce.

In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI.

Contratto Istruttore

L.C.S.

La SOCIETÀ

L'ISTRUTTORE

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 5 (compenso dell' istruttore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (clausola compromissoria).

La SOCIETÀ

L'ISTRUTTORE
